



# Banca del Piemonte

## Foglio informativo

in ottemperanza  
alle disposizioni di cui alla delibera CICR del 4 marzo 2003  
e alle successive Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25 luglio 2003

aggiornato al 23 gennaio 2012

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione: **Banca del Piemonte Spa con unico socio**

Sede legale/Sede amministrativa: **Via Cernaia, 7 – 10121 Torino**

Tel. Call center: **800998050** - tel. Centralino: 011/56521 – Fax 011/531280

Indirizzo telematico: [info@bancadelpiemonte.it](mailto:info@bancadelpiemonte.it) / [www.bancadelpiemonte.it](http://www.bancadelpiemonte.it)

Codice ABI: **03048**

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: **03048.6/27170**

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: **00821100013**

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

## CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

### Struttura e funzione economica

Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma. Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

Attestazione di capacità finanziaria dell'autotrasportatore ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo n. 395 del 22 dicembre 2000.

L'attestazione, rilasciata dalla Banca, costituisce la prova dell'esistenza della capacità finanziaria dell'impresa che intende ottenere l'iscrizione all'albo degli Autotrasportatori.

Il requisito della capacità finanziaria si realizza se la disponibilità di risorse finanziarie in capo all'impresa è in misura non inferiore a:

- cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilità a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;
- cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.

### Principali rischi:

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.



## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

<b>Fideiussioni Italia</b>	
➤ Commissione per rilascio singola fidejussione	€ 32,00
➤ Commissione annuale per singola fidejussione: - con durata inferiore all'anno* - con durata superiore all'anno*	2,57% all'anno con min. € 55,30 3,42% all'anno con min. € 55,30

### **Attestazione di capacità finanziaria a favore di Autotrasportatori**

➤ Commissione per rilascio singola attestazione	€ 100,00
➤ Commissione annuale per singola attestazione *	0,20% all'anno con min. € 50,00

\* Fermo restando il minimo sopra citato, le percentuali, applicate all'importo della singola fideiussione/attestazione sono espresse in ragione d'anno; per le fidejussioni/attestazioni di durata inferiore all'anno o per le frazioni superiori all'anno, il conteggio della commissione verrà effettuato pro quota.

La commissione sulle nuove fidejussioni/attestazioni è addebitata alla clientela in via anticipata per il periodo che intercorre tra la data di rilascio ed il 31/12 di ogni anno; entro il mese di gennaio di ogni anno sono addebitate in via anticipata le commissioni annuali per tutte le fidejussioni/attestazioni in essere.

### **Fideiussione nell'interesse di imprenditori edili per immobili da costruire**

Nei casi in cui la garanzia fideiussoria sia stata concessa ai sensi dell'art. 2 del D.lgs del 20/06/2005 n. 122, l'imprenditore deve versare \*\* un contributo obbligatorio (art. 17, D.lgs 122/2005) a favore del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire.

Importo versato al Fondo di solidarietà:

5 per mille dell'importo  
della fideiussione ricevuta

\*\* Il versamento al Fondo viene effettuato da Banca del Piemonte alla stipula della fideiussione.

### **Recupero spese amministrative per analisi documentale (trimestrale)**

(Commissioni applicate alle sole fideiussioni Italia)

- Spesa	€ 0,00
- Periodicità addebito	Trimestrale
- Valuta di addebito	(ultimo giorno lavorativo del trimestre) ultimo giorno di calendario del trimestre

### **Spese varie e ricorrenti del servizio**

Spese invio comunicazioni: ▫ comunicazioni inviate tramite servizio postale	€ 1,10 per invio con recupero trimestrale
--	---

[Per tutte le altre condizioni/ informazioni si rimanda ai Fogli Informativi specifici per servizio.](#)



## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il cliente si impegna, nel caso che la Banca ne faccia richiesta ed entro il termine di giorni 15 a procurare la liberazione dalla garanzia mediante assunzione dell'impegno da parte di altro istituto Bancario o mediante altra forma equivalente.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Tempi massimi di chiusura del rapporto sono pari a 15 giorni lavorativi e decorrono dalla data di completa liberazione della banca.

### Procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Clausola di mediazione.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere in relazione al presente prodotto e con riferimento all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere al Conciliatore Bancario Finanziario- Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie. ADR ), o previo accordo, ad un altro organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ferma restando la possibilità per il cliente di rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca, presso la Funzione di Revisione Interna che risponde entro 30 giorni.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca del Piemonte.

Il cliente, anche in assenza di preventivo reclamo potrà rivolgersi all'organismo di conciliazione bancaria Conciliatore BancarioFinanziario a cui la Banca ha aderito. Per sapere come rivolgersi chiedere presso le Filiali della banca oppure sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

Gli indirizzi delle segreterie tecniche dell'Arbitro Bancario Finanziario presso le sedi della Banca d'Italia di Milano, Roma, Napoli sono i seguenti: Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio n. 5, 20123 Milano, telefono 02/724241; Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre n. 97/e, 00187 Roma, telefono 06/47921; Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes n. 71, 80133 Napoli, telefono 081/7975111.

## LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

<b>Fideiussione</b>	Garanzia in forza della quale il fidejussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
---------------------	---